Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. 1041.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

auxologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1042.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 142, 143, 144, 145, 146 e 147 sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 142. — La durata del corso degli studi è di cinque anni. Il corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: « produzione vegetale », « tecnico-economico » e « zootecnico ».

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Discipline comuni a tutti gli indirizzi:

1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;
2) chimica agraria vegetale;
3) botanica generale;
3,5) botanica sistematica (semestrale);
4) chimica generale ed inorganica (semestrale);
4,5) chimica organica (semestrale);
5,5) chimica del suolo;
6,5) fisica;
7,5) genetica agraria;
8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
9,5) matematica;
10) zoologia generale agraria (semestrale);
11) agronomia generale;
12) coltivazioni arboree;
13) coltivazioni erbacee;
14) costruzioni rurali e topografia;
15) economia e politica agraria;
16) estimo rurale e contabilità;
17) industrie agrarie;
17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);
18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);
18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);
19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;
20,5) zootecnica;

accertamento della conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, russa, spagnola, tedesca, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 143 *Discipline caratterizzanti gli indirizzi.*

Indirizzo di « produzione vegetale »:

— arboricoltura generale (in sostituzione di « coltivazioni arboree »);
21) arboricoltura speciale (semestrale) (*);
— coltivazioni erbacee speciali (*) (in sostituzione di « coltivazioni erbacee »);
22) fisiologia delle piante coltivate;
22,5) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (*);
23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);
24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;
25) orticoltura (semestrale) (*);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »);

Indirizzo « tecnico-economico »:

21,5) economia agraria (in sostituzione di economia e politica agraria);
— politica agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
22) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) estimo rurale (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
— contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
24) economia del mercato di prodotti agricoli;
25) idraulica agraria;
— meccanizzazione agricola (in sostituzione di « meccanica e meccanizzazione agricola »);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Indirizzo « zootecnico »:

21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;
22) foraggicoltura (semestrale);
22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);
23,5) nutrizione e alimentazione animale;
— zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di « zootecnica »);
24,5) zootecnica speciale I;
25,5) zootecnica speciale II.

Art. 144 *Orientamenti.* — Ogni indirizzo è articolato in « orientamenti » stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

(*) Discipline che in determinati orientamenti possono essere sostituite dalla facoltà con corsi a svolgimento più ampio, purché attivate e afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in trentuno il numero complessivo delle annualità.

Art. 145 *Laurea.* — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende riconosciute dalla facoltà con apposite convenzioni ed indicate nel manifesto annuale degli studi.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali e da esercitazioni in campagna.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche per le discipline sperimentali e per le materie che sono accompagnate da applicazioni di disegno.

Il voto è però complessivo.

Il profitto, per il disegno, può essere desunto dalle prove grafiche fornite dallo studente durante l'anno.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale relativa alla tesi di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 146. — Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze agrarie:

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrumicoltura
Algologia
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi chimico-agrarie
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei residui di fitofarmaci
Analisi dei prodotti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale

Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocoltura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica del suolo
Biochimica industriale
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Biofisica
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Biomatematica
Biotecnologia dei microrganismi fotosintecі
Biotecnologia delle fermentazioni
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
Catasto terreni e fabbricati
Cerealicoltura
Chimica
Chimica agraria
Chimica agraria vegetale
Chimica analitica agraria
Chimica analitica strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Citologia ed embriologia vegetale
Citogenetica vegetale
Citogenetica zootecnica
Citotassonomia vegetale
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Climatologia e geopedologia
Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e frangivento
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni legnose ornamentali
Colture erbacee industriali
Colture protette
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Complementi di costruzioni rurali
Complementi di idraulica agraria
Complementi di meccanica agraria
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali, forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
Demografia zootecnica
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Disegno tecnico e materiale
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Ecologia forestale
Ecologia microbica
Ecologia vegetale agraria
Ecologia zootecnica
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e subtropicali

Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Elementi di fisica
Elementi di matematica
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elementi di patologia vegetale
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Elettrificazione agricola
Enologia
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Enzimologia
Epidemologia e previsioni delle malattie delle piante
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Erosione e conservazione del suolo
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Finanziamento e credito in agricoltura
Fisica
Fisica del terreno agrario
Fisica tecnica
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fisiologia vegetale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitoiatria
Fitomizologia
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Flora mellifora e impollinazione
Floricoltura
Fondamenti di chimica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Foraggicoltura
Fotobiologia
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica dei microrganismi
Genetica della produzione sementiera
Geobotanica
Geologia applicata
Geopedologia

I

Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà di agraria)
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene per l'industria alimentare
Immunogenetica zootecnica
Impianti aziendali
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Industrie chimico-forestali
Infestanti del legname
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Ingegneria zootecnica
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Irrigazione e drenaggio
Ispezione degli alimenti di origine animale
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di genio rurale
Istituzioni di microbiologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Istituzioni di statistica economica agraria
Istituzioni di tecnologie alimentari
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura

L

Legislazione agraria
Legislazione alimentare
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Lotta alle malerbe
Lotta biologica e integrata
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

M

Macchine agricole
Macchine e automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari

Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Malattie delle colture industriali da legno
Matematica
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Meccanica agraria
Meccanica del suolo e interazione macchina-terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mineralogia del suolo
Mineralogia e geologia
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Motori e trattrici agricole
Mutagenesi e differenziamento nelle piante

N

Nematologia agraria
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione minerale delle piante

O

Olivicoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia apicola
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Piante ornamentali
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Pomologia
Princìpi di economia agraria
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Prodotti chimici di uso agrario
Produzione delle sementi ortive e floreali
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli ed alimentari
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Regolatori di crescita delle piante
Residui ed additivi alimentari
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Risorse genetiche ed agrarie

S

Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi agricoli comparati

Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica del diserbo
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e delle irrigazioni
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnica mangimistica
Tecnica vivaistica
Tecniche delle colture irrigue
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Tecniche di protezione delle colture
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia delle fermentazioni
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie chimico-agrarie
Tecnologie energetiche per l'agricoltura
Tecnologie fisiche in agricoltura
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trasformazioni montane e rimboschimento
Trattamento dei sottoprodotti degli affluenti e approvvigionamento delle acque

U

Urbanistica rurale
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Valore alimentare e qualità degli ortaggi
Valutazioni ed amministrazione forestali
Valutazioni morfofunzionali degli animali in produzione zootecnica
Viabilità rurale
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee
Viticoltura

Z

Zoocolture
Zooeconomia
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Elenco delle predette discipline del corso di laurea in scienze agrarie suddivise per aree disciplinari:

Area n. 1 - AGRONOMIA

Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Cerealicoltura
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Colture erbacee industriali
Ecologia vegetale agraria
Fisica del terreno agrario
Foraggicoltura
Istituzioni di agricoltura
Lotta alle malerbe
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica del diserbo
Tecnica delle colture irrigue

Area n. 2 - BOTANICA

Algologia
Anatomia vegetale
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Botanica
Botanica agraria

Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica
Cartografia e fotinterpretazione agricola
Citologia ed embriologia vegetale
Citotassonomia vegetale
Ecofisiologia vegetale
Ecologia forestale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia vegetale
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitosociologia
Fotobiologia
Geobotanica
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Regolatori di crescita delle piante

Area n. 3 - CHIMICA AGRARIA

Analisi chimico-agrarie
Analisi dei residui di fitofarmaci
Biochimica del suolo
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Chimica
Chimica agraria
Chimica agraria vegetale
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fondamenti di chimica agraria
Industrie chimico-forestali
Mineralogia e geologia
Nutrizione minerale delle piante
Prodotti chimici di uso agrario
Tecnologie chimico-agrarie
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

Area n. 4 - COLTIVAZIONI ARBOREE

Agrumicoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni legnose ornamentali
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Olivicoltura
Pomologia
Tecnica vivaistica
Viticoltura

Area n. 5 - COSTRUZIONI RURALI

Architettura rurale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Complementi di costruzioni rurali
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali, forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Urbanistica rurale
Viabilità rurale

Area n. 6 - ECONOMICO ESTIMATIVA

Agricoltura e sviluppo economico
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei sistemi produttivi
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Ergotecnica ed organizzazione aziendale
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Finanziamento e credito in agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di statistica economico-agraria

Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Legislazione agraria
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Principi di economia agraria
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura
Trasformazioni montane e rimboschimento
Valutazioni ed amministrazioni forestali
Zooeconomia

Area n. 7 - ENTOMOLOGIA AGRARIA

Acarologia agraria
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Bachicoltura
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Fitomizoologia
Flora mellifora e impollinazione
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia agraria
Lotta biologica ed integrata
Nematologia agraria
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Patologia apicola
Princìpi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria

Area n. 8 - FISICA

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9 - IDRAULICA AGRARIA

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà di agraria)
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10 - INDUSTRIE AGRARIE

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica lattiero-casearia
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche

Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie fisiche in agricoltura
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli affluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 11 - LINGUE

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Area n. 12 - MATEMATICA

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13 - MECCANICA AGRARIA

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettrificazione agricola
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine e automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo e interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14 - MICROBIOLOGIA AGRARIA

Biotecnologia degli organismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15 - MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Mutagenesi e differenziamento nelle piante
Risorse genetiche agrarie

Area n. 16 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Tappeti erbosi
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17 - PATOLOGIA VEGETALE

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie da colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie

Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18 PEDOLOGIA

Climatologia e geopedologia
Difesa e conservazione del suolo
Erosioni e conservazioni del suolo
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Geologia applicata
Geopedologia
Mineralogia del suolo
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19 PRODUZIONE ANIMALE

Acquicoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Citogenetica zootecnica
Coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Demografia zootecnica
Ecologia zootecnica
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Igiene degli allevamenti e profilassi
Immunogenetica zootecnica
Ingegneria zootecnica
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Valutazioni morfofunzionali degli animali in produzione zootecnica
Zoocolture
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Art. 147. — Ogni insegnamento, a giudizio della facoltà, nel manifesto potrà avere durata semestrale o annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1983.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 17/64 del 5 febbraio 1964 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento comunitario n. 17/64, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia Sezione orientamento, nel finanziamento delle spese inerenti al miglioramento delle strutture agricole;

Visto il regolamento comunitario n. 2992/78, che ha prorogato la operatività del precitato regolamento numero 17/64 al 31 dicembre 1979;

Considerato che per i progetti ammessi ai benefici del FEAOG Sezione orientamento ai sensi dei precitati regolamenti è stato concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il contributo in conto capitale ed il concorso nel pagamento degli interessi relativi ai mutui integrativi del contributo, ai sensi dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Considerato che, per le pratiche residue da liquidare, il complessivo limite di impegno autorizzato delle leggi di finanziamento e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1980, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi è divenuto insufficiente rispetto al fabbisogno, a seguito dei mutui definitivi che, per il variare in aumento dei tassi di riferimento, determinano un onere superiore all'impegno assunto con i nulla osta già rilasciati;

Ritenuto che si rende opportuno fissare un ulteriore limite di impegno di lire 3.600 milioni per la liquidazione e il pagamento del concorso negli interessi relativamente alle pratiche residue di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma occorrente di lire 3.600 milioni dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento al cap. 7446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1983;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione del concorso statale sul pagamento degli interessi relativi alle operazioni di inoltro autorizzate con nulla osta rilasciati ai sensi dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, relativamente ai progetti già ammessi ai benefici del regolamento numero 17/64/CEE prorogato dal regolamento n. 2992/78/CEE è fissato un ulteriore limite di impegno di lire 3.600 milioni.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 3.600 milioni di cui al precedente art. 1, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente istituito con la legge 5 ottobre 1977, n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione al cap. 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato saranno annualmente iscritte, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le somme corrispondenti alle successive annualità del predetto limite di impegno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA — PANDOLFI — LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 287

(1635)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1983.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 1163/76 e n. 2034/76 per la concessione di premi di riconversione nel settore della viticoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione di delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visti i regolamenti comunitari n. 1163/76 del Consiglio in data 17 maggio 1976 e n. 2034/76 della commissione in data 17 agosto 1976, sulla concessione di premi di riconversione nel settore della viticoltura;

Ritenuto che occorre determinare, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della citata legge 3 ottobre 1977, n. 863, l'onere relativo ai premi di riconversione nel settore della viticoltura di cui ai regolamenti (CEE) n. 1163/76 del Consiglio del 17 maggio 1976 e n. 2034/76 della commissione del 17 agosto 1976;

Considerato che il predetto onere può calcolarsi in complessive L. 17.500.000.000 per l'anno 1983 per le campagne 1978-79;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma come sopra indicata in L. 17.500.000.000 dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto che alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, con l'osservanza delle norme recate dai regolamenti comunitari indicati nei commi precedenti, le regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti (CEE) n. 1163/76 del Consiglio del 17 maggio 1976 e n. 2034/76 della commissione del 17 agosto 1976 che istituiscono — tra l'altro — un regime di premi di riconversione nel settore della viticoltura per la campagna 1978-79, la spesa complessiva è determinata nella misura di L. 17.500.000.000.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di L. 17.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1983 di cui al precedente art. 1 per le campagne 1978-79 dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartirà tra le regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle richieste che perverranno al Ministero da parte delle regioni e province stesse, lo stanziamento di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA — PANDOLFI — LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1984
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 288

(1636)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1983.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento n. 1204/82/CEE recante modifica del regolamento numero 2511/69/CEE che prevede norme speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi comunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE) n. 1204/82 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 maggio 1982 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi;

Considerato che per l'applicazione del citato regolamento n. 1204/82/CEE è in corso di adattamento il « Piano di attuazione delle misure nazionali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi »;

Ritenuto che occorre finanziare le misure nazionali previste dal precitato « Piano di attuazione » e che tali misure, in precedenza finanziate con l'apposita legge n. 317 del 1974 e poi con il piano agricolo nazionale, non trovano ora copertura in altre leggi per cui occorre provvedere mediante prelevamento dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863/77 denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma »;

Considerato che le regioni possono provvedere con la disponibilità finanziaria in conto residui provenienti dalla legge n. 317 del 1974 e dalle risorse di cui al piano agricolo nazionale e che sono invece esaurite le disponibilità destinate agli interventi di interesse nazionale, di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto che per gli interventi di interesse nazionale il fabbisogno di spesa è determinabile a lire 20 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1983 e di lire 10 miliardi per l'anno 1984;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge n. 863 del 3 ottobre 1977;

Sulla proposta del Ministro degli esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative di cui in premessa previste dal regolamento comunitario n. 1204/82 è determinata in lire 20 miliardi la spesa relativa alle misure per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari nel biennio 1983-84.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 20 miliardi di cui al precedente art. 1, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1983 e lire 10 miliardi per l'anno 1984, ai fini del versamento delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA — PANDOLFI — LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 289

(1637)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1983.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 1760/78 relativo ad una azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE) n. 1760/78 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1978, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali;

Considerato che la commissione delle Comunità europee ha approvato progetti esecutivi, per un importo complessivo di 198.050 milioni di lire;

Considerato altresì che si rende necessario l'intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per accelerare, d'intesa con le regioni, la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per tale intervento il conseguente onere può calcolarsi in lire 8.000 milioni;

Ritenuto che, in mancanza di specifici finanziamenti a favore del settore, si rende opportuno prelevare la detta somma di lire 8.000 milioni per l'anno 1983 dal conto corrente infruttifero istituito con la citata legge 3 ottobre 1977, n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma »;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alle premesse previste dal regolamento (CEE) n. 1760/78 è determinata in lire 8.000 milioni la spesa relativa ai contributi per la realizzazione dei progetti.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 8.000 milioni di cui al precedente art. 1 dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base dei progetti esecutivi provvede ad assegnare alle regioni i fondi necessari per conseguire le finalità di cui alle premesse.

Le somme destinate alle regioni ai sensi del precedente comma verranno accreditate alle regioni stesse in ragione del 50% a titolo di anticipazione; per la parte residua, in una o più soluzioni sulla base dello stato di realizzazione dei progetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA — PANDOLFI — LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 290

(1638)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 febbraio 1984.

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e dell'art. 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, del tasso agevolato annuo d'interesse da praticare sulle operazioni relative al « Progetto speciale » per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli del Mezzogiorno, approvato dal CIPE con deliberazione 6 maggio 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 160 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il quale prevede che, in relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura di cui all'art. 47 dello stesso testo unico, possono essere concessi alle imprese agricole, singole od associate, prestiti di esercizio a tasso agevolato nonché anticipazioni finanziarie e anticipazioni a tasso agevolato sui contributi statali, regionali o delle Comunità europee;

Vista la lettera del 27 gennaio 1984 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha comunicato che il CIPE con propria delibera del 6 maggio 1981 ha approvato il progetto speciale per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli del Mezzogiorno, il quale prevede che il tasso di interesse sui relativi interventi creditizi a breve e a lungo termine possa essere determinato con provvedimento del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in conformità a quanto previsto dal citato art. 160 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78;

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 160 del citato testo unico concernono esclusivamente la determinazione del tasso agevolato su operazioni a breve termine e che, quindi, tenuto conto della norma di cui all'art. 173 dello stesso testo unico, per la determinazione del tasso agevolato sulle operazioni a lungo termine contemplate dal cennato progetto speciale, può farsi ricorso alla norma di cui all'art. 10 della legge 26 maggio 1965, n. 717;

Visto l'art. 10 della citata legge n. 717 il quale, nel disporre la concessione di mutui a tasso agevolato a favore di imprese agricole, singole od associate per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, prevede che il relativo tasso agevolato sia fissato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerata l'esigenza di provvedere, in relazione alle richiamate disposizioni legislative, alla determinazione dei tassi agevolati sulle anzidette operazioni a breve ed a lungo termine relative al cennato « Progetto speciale »;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 maggio 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dell'art. 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, la misura del tasso agevolato annuo di interesse sulle operazioni relative al « Progetto speciale » per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli del Mezzogiorno, approvato dal CIPE con deliberazione del 6 maggio 1981, è così determinata:

1) operazioni a breve termine: 6%;

2) operazioni a lungo termine: 4%.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1984
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 250

(1647)

DECRETO 13 febbraio 1984.

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, secondo comma, della legge 23 aprile 1975, n. 125, così come modificato dall'art. 160 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, del tasso agevolato annuo d'interesse da praticare sulle operazioni previste dal primo comma dell'art. 13 della norma medesima.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 13, primo comma, della legge 23 aprile 1975, n. 125, così come modificato dall'art. 160 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il quale prevede che in relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall'art. 47 dello stesso testo unico, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate prestiti di esercizio a tasso agevolato nonché anticipazioni finanziarie e anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunità europee;

Visto il secondo comma del predetto art. 13 della citata legge n. 125 il quale dispone, tra l'altro, che i tassi sulle operazioni previste dal primo comma dello stesso art. 13 sono fissati con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1976, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato determinato, ai sensi delle surriferite disposizioni legislative, nella misura del 4,50% annuo il tasso agevolato d'interesse per i prestiti di esercizio e per le anticipazioni previste dal primo comma dell'art. 13 della citata legge 23 aprile 1975, n. 125;

Considerato che per effetto dei mutamenti intervenuti nella situazione del mercato monetario e finanziario, si rende necessario modificare la misura del tasso d'interesse stabilito per le operazioni surricordate con il predetto decreto ministeriale del 1976;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 maggio 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio alla sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, secondo comma, della legge 23 aprile 1975, n. 125, così come modificato dall'art. 160 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il tasso agevolato annuo d'interesse sulle operazioni previste dal primo comma dell'art. 13 della citata legge n. 125, è determinato nella misura del 6%.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1984
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 329

(1648)

DECRETO 13 febbraio 1984.

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis, secondo comma, della legge 23 aprile 1975, n. 125, così come modificato dall'art. 161 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, del tasso agevolato annuo di interesse da praticare sui mutui previsti dalla norma medesima.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 13-*bis*, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1975, n. 125, così come modificato dall'art. 161 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il quale prevede che per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi necessarie all'attuazione di progetti speciali di cui all'art. 47 del citato testo unico riguardante la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale, nella misura massima del 75% della spesa ammissibile;

Visto il secondo comma del predetto art. 13-*bis* che dispone, che per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, sono concessi mutui il cui tasso agevolato è determinato con le modalità fissate dal secondo comma del precedente art. 13 della legge n. 125 citata;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 1976, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale, ai sensi delle surriferite disposizioni legislative, è stato determinato nella misura del 2,50% il tasso agevolato annuo d'interesse sui mutui da accordare dagli Istituti di credito agrario per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 13-*bis* della legge 23 aprile 1975, n. 125;

Considerato che per effetto dei mutamenti intervenuti nella situazione del mercato monetario e finanziario si rende necessario modificare la misura del tasso d'interesse stabilita per le operazioni surricordate con il predetto decreto ministeriale del 1976;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio alla sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-*bis*, secondo comma, della legge 23 aprile 1975, n. 125, così come modificato dall'art. 161 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il tasso agevolato annuo di interesse sui mutui da accordare dagli istituti di credito agrario per le finalità previste dalla citata legge n. 125 è determinato nella misura del 4% annuo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1984
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 319

(1646)

DECRETO 21 marzo 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° aprile 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante la approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quattro anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali 1.500 miliardi, della durata di quattro anni, con godimento 1° aprile 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1984, è pari all'8%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio ed agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1984 e l'ultima il 1° aprile 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1988.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 aprile 1984 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro triennali di scadenza 1° aprile 1984 corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT triennali di scadenza 1° aprile 1984, per l'importo di lire 1.500 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,50% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 6 aprile 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° APRILE 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° APRILE 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° APRILE 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, valutati in lire 120 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 309

(1661)

DECRETO 21 marzo 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1984, è pari all'8,50%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio ed agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1984 e l'ultima il 1° aprile 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 aprile 1984 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro triennali di scadenza 1° aprile 1984, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT triennali di scadenza 1° aprile 1984, per l'importo di lire 1.500 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 6 aprile 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 5.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° APRILE 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° APRILE 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° APRILE 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, valutati in lire 425 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1984
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 310

(1662)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 1984.

Classificazione e contabilità dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti, rispettivamente, la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1977, n. 616, di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, che all'art. 62 dispone in materia di cave e torbiere;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1970, concernente la classificazione e contabilità dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato, in cui all'art. 2 sono state stabilite la categorie distintive dei beni patrimoniali;

Ritenuto, ai fini della semplificazione dei servizi, di procedere all'accorpamento di alcune categorie distintive dei beni patrimoniali in relazione all'affinità della condizione giuridica o della destinazione di talune delle specie di beni descritti;

Rilevato di dover aggiornare alcune di dette categorie in relazione a provvedimenti di decentramento di funzioni di cui alla predetta legge n. 616 del 1977;

Decreta:

Articolo unico

Il contenuto dell'art. 2 del decreto interministeriale 1° settembre 1970, viene sostituito dal seguente:

« I beni e diritti patrimoniali dello Stato, di competenza dell'Amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:

1) beni disponibili per la vendita;

2) beni su cui gravano diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) a favore di terzi: censi, livelli ed altre prestazioni attive;

3) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni, nonché di terzi in genere;

4) miniere e relative pertinenze;

5) beni assegnati in uso governativo, compresa la dotazione del Presidente della Repubblica;

6) altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 13 febbraio 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giupponi Angelo e C. S.n.c. (in amministrazione controllata), con sede e stabilimento in Brembilla (Bergamo), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giupponi Angelo e C. S.n.c. (in amministrazione controllata), con sede e stabilimento in Brembilla (Bergamo), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dispral di Trieste, servizio mensa presso stabilimento di Trieste della ditta Grandi motori è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 al 12 dicembre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Radici e Gallinotti, con sede in Trieste e stabilimenti in Trieste, Aquilea e Fiumicello è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Menci di Castiglion Fiorentino (Arezzo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Micet S.r.l., con sede e stabilimento in Crescentino (Vercelli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1982 al 9 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Feam S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), a prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Montefibre per l'unità di Milano, è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta VI-CAP, con sede in Viggiano (Potenza), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Clairmont's, con stabilimento in Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 31 maggio 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Munari Fondo di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar, in Novara - Servizio mensa aziendale c/o ditta committente Fiat auto S.p.a. Torino, legge 23 aprile 1981, n. 155, è prolungata al 29 novembre 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Me.Te.Or. S.p.a., con sede e stabilimento in Albino (Bergamo), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tradizione artistica Bassano, con sede e stabilimento in Torreglia (Padova), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Valle Tiberina di Capena (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrochimica Sordon e Francesconi, con sede legale e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Fratelli Fila, con sede in Milano e stabilimento in Cossato, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrochimica Sordon e Francesconi, con sede legale e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Laminati Plastipont S.p.a., con sede e stabilimento in Pont Canavese (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Garavaglia, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 1982 al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Garavaglia, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfarano Raffaele, con sede legale e stabilimento in Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 26 luglio 1982 al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Garavaglia, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfarano Raffaele, con sede legale e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Re.El. Reggiana elettronica di Campo Galliano (Modena), è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sn.c. Carrozzeria Pasino di Pasino Giuseppe, con sede e stabilimento in Solero (Alessandria), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.E.S.A., con sede in Milano e stabilimento in Bareggio e Quarto Cagnino (Milano), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigismondo Piva, con sede in Milano e stabilimenti in Valdobbiadene (Treviso) e Pedavena (Belluno), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigismondo Piva, con sede in Milano e stabilimenti in Valdobbiadene (Treviso) e Pedavena (Belluno), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Navalmotor di Trieste, è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramica Gubbio I.C.E. di Gubbio (Perugia), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Gubbio I.C.E. di Gubbio (Perugia), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bender e Martiny, con sede e stabilimento in Nole Canavese (Torino), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G.T. - Tubi gomma tirrena, in Figline Vegliaturo (Cosenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1982 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.R.M.A., con sede in Coniolo e stabilimenti in Coniolo e Occimiano (Alessandria), è prolungata al 28 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Zerbo S.a.s. di Zerbo Renzo, con sede in Brusnego (Vercelli), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.A.R.M.A. S.p.a., con sede in Coniolo e stabilimenti in Coniolo e Occimiano (Alessandria), è prolungata al 31 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Model Racing, con sede in Montemarciano (Ancona), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vebar, con sede sociale in Milano e stabilimento in Napoli, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Induma, con sede legale in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Dal Vera, con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sp.a. Corolla, in Suno (Novara), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corolla, in Suno (Novara), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Orion, officine meccaniche specializzate, con sede e stabilimento in Trieste, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atro, di Biassono (Milano), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Renato Colongo, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Renato Colongo, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è pro-

lungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilpa, con sede e stabilimento in Racconigi (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Crumiere S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Villar Pellice (Torino), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartopiave, con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bridgeport Brass, con sede e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vetrofarm, con sede in Torino e stabilimento in Volvera (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Crumiere S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Villar Pellice (Torino), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bridgeport Brass, con sede e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vetrofarm, con sede in Torino e stabilimento in Volvera (Torino), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vetrofarm, con sede in Torino e stabilimento in Volvera (Torino), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vetrofarm, con sede in Torino e stabilimento in Volvera (Torino), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delaiti di Bolzano, è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calza Bloch Trieste, con sede e stabilimento in S. Dorligo della Valle (Trieste), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Efercal S.n.c., con sede e stabilimento in Calcinato (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calza Bloch Trieste, con sede e stabilimento in S. Dorligo della Valle (Trieste), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calza Bloch Trieste, con sede e stabilimento in S. Dorligo della Valle (Trieste), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dipiùdì Europa, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comet - Costruzioni metalliche, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pietro Giurlani, con sede in Lucca e stabilimento in S. Miniato (Pisa), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crezar, con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peraro F.O.R. sede legale in Rovigo e stabilimenti in Rovigo e Padova, è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peraro F.O.R., sede legale in Rovigo, stabilimenti in Rovigo e Padova, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pietro Giurlani, con sede in Lucca e stabilimento in S. Miniato (Pisa), è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genini, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.S.C. - Fabbrica italiana sedie curvate, con sede e stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. - Mec. Fond, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 21 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.SPE., in Cagliari, è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalars, in Brescia, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti del Maglificio Ennebi, in Bari, è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.S.A.P. - Industria radiatori stampaggio affini polesana, in Arquà Polesine (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 marzo 1981 al 18 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eko del fu Oliviero Pigini e C., in Recanati, è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contimer, in Nola (Napoli), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Innse - Innocenti Santeustacchio, con sede legale in Brescia e stabilimenti in Brescia e Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.SPE., in Cagliari, è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalars, in Brescia, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.SPE., in Cagliari, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalars, in Brescia, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.SPE., in Cagliari, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalars, in Brescia, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalars, in Brescia, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalars, in Brescia, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baschieri e Pellagri, in Marano di Castenaso (Bologna) è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Cartiera, in Ormea (Cuneo), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baschieri e Pellagri, in Marano di Castenaso (Bologna), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Cartiera, in Ormea (Cuneo), è prolungata al 10 luglio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vema, in Mestrino (Padova), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Pinto, in Torino, è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arancio Ferdinando, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pentole Moneta, con sede in Casalnuovo di Napoli e stabilimento in Arpaia (Benevento), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttive, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche C.B.F., in Bresso (Milano), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società produzione attività industriali Lecce, in Lecce, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n.6 75. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società promozionale attività industriali Lecce, in Lecce, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttive Ponticelli, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttive Giugliano, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.A., in Trestina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marty confezioni, in Pescara, è prolungata al 15 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teleprint sud, in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 16 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova cartiera, in Ormea (Cuneo), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Elettropadana Century, in Brescia, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fa.Ba, in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariella, in Meldola (Forlì), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centrolegno Valsugana, in Castelnuovo (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Minganti, in Bologna, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area Nola-Marigliano relativamente al progetto PS/121B, disinquinamento golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 novembre 1982, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Fulvia di Napoli, è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Tirrena, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Webo Electronics e Co., con sede in Ancona e stabilimento in Passatempo di Osimo (Ancona), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Siog - Società italiana oleodotti Gaeta, di Gaeta (Latina), depositi di Pomezia e Gaeta, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ceramica Sant'Elia di Castel S. Elia (Viterbo), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanes, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo sud, con sede e stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cosmos S.r.l. di Latina, industria confezioni, è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea, con sede in Oristano e stabilimento in Bolotana (Nuoro), ora S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, con sede in Nuoro e stabilimento in Bolotana (Nuoro), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milano Certosa ex S.p.a. Moneta, con sede in Casalnuovo (Napoli), sede amministrativa e stabilimento a Milano, è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.B. macchine S.r.l., in liquidazione, con sede in Ambivere (Bergamo) e stabilimenti a Lecco (Como) e Ambivere (Bergamo), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lego - Legatoria editoriale Giovanni Olivotto, con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicom, con sede in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vi-Cap, con sede in Viggiano (Potenza), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro di Atessa (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, con stabilimento in Brignano (Salerno), è prolungata al 21 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lugifram, di Panzera e Bove, con sede in Caserta e stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Domizia S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, ora S.p.a. I.M.E.A., è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Verazze (Savona), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con sede in Arenzano (Genova), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IME - Industria macchine elettroniche di Pomezia (Roma), é disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 marzo 1983 all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Webo Electronics Co., con sede in Ancona e stabilimento in Passatempo di Osimo (Macerata), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. FA.BA, in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arancio Ferdinando, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche C.B.F., in Bresso (Milano), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.A., in Trestina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milano Certosa ex S.p.a. Moneta, con sede in Casalnuovo (Napoli), sede amministrativa e stabilimento a Milano, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.B. macchine S.r.l., in liquidazione, con sede in Ambivere (Bergamo), stabilimenti a Lecco (Como) e Ambivere (Bergamo), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Verazze (Savona), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche C.B.F., in Bresso (Milano), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.A., in Trestina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FA.BA., in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milano Certosa ex S.p.a. Moneta, con sede in Casalnuovo (Napoli), sede amministrativa e stabilimento a Milano, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Verazze (Savona), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto e filiali in Rezzano (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vi-Cap, con sede in Viggiano (Potenza), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche C.B.F. in Bresso (Milano), è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1528-1529-1530)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della S.p.a. Concordia assicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1984 all'avv. Mario Sossio Mosca è stato revocato l'incarico di commissario liquidatore della Concordia S.p.a., in Milano, conferito con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1978 ed in sua sostituzione è stato nominato commissario liquidatore della società anzidetta la dott.ssa Carmen Gocini.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso mensile di lire duemilioni a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

(1695)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pavia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 31 ottobre 1983, n. 11156/II/2, l'Università degli studi di Pavia è stata autorizzata ad acquistare dalla Società italiana costruzioni termoelettriche S.p.a. per la somma di L. 1.200.000.000 un complesso immobiliare sito in Pavia, via Brambilla, 74, che sarà destinato a sede dell'istituto di microbiologia e del corso di laurea in odontoiatria nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia.

(1477)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze 14 febbraio 1984, n. 32, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta farmaceutica Laboratori Prophin S.p.a. la donazione della somma di L. 4.000.000, da destinare all'istituto di patologia medica e farmacologia clinica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 13 febbraio 1984, n. 33, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, la somma di L. 5.000.000, da destinare all'azienda sperimentale della facoltà di scienze agrarie e forestali, per l'acquisto di macchine agricole.

Con decreto del prefetto di Firenze 14 febbraio 1984, n. 34, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'ordine degli avvocati e procuratori di Firenze la donazione della somma di L 1.000.000, da destinare al seminario di applicazione forense della facoltà di giurisprudenza della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 13 febbraio 1984, n. 98, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Azienda autonoma del turismo di Firenze la donazione della somma di L. 2.000.000, da destinare al corso di perfezionamento in economia del turismo.

Con decreto del prefetto di Firenze 14 febbraio 1984, n. 99, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Samuel H. Kress Foundation di New York, la donazione della somma di L. 5.000 dollari USA (pagabili in lire italiane), da destinare alla facoltà di architettura al fine di riorganizzare l'archivio del prof. Roberto Papini.

Con decreto del prefetto di Firenze 13 febbraio 1984, n. 100, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal comitato organizzatore del 41° Congresso dell'Associazione italiana tra foniatri e logopedisti, un oscilloscopio Dual Trace 10 MHZ matricola n. 110222 della ditta Teknotrix S.p.a. del valore di L. 10.000.000 (IVA compresa) da destinare all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della predetta Università.

(1584)

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso alcune Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1984, registro n. 11, foglio n. 259, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, è attribuito, unitamente al titolare dott. Laura Tomazzoli alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1984, registro n. 11, foglio n. 260, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito, unitamente al titolare dott. Massimo Gerosa alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona.

(1653)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 23 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1630,250	1630,250	—	1630,250	—	1630,25	1630,250	1630,250	1630,250	1630,25
Marco germanico .	618,540	618,540	—	618,540	—	618,64	618,750	618,540	618,540	618,55
Franco francese	200,470	200,470	—	200,470	—	200,61	200,750	200,470	200,470	200,46
Fiorino olandese	548,160	548,160	—	548,160	—	548,18	548,200	548,160	548,160	548,15
Franco belga .	30,244	30,244	—	30,244	—	30,24	30,244	30,244	30,244	30,24
Lira sterlina .	2330,700	2330,700	—	2330,700	—	2330,85	2331 —	2330,700	2330,700	2330,70
Lira irlandese	1891,800	1891,800	—	1891,800	—	1891,90	1892 —	1891,800	1891,800	—
Corona danese	169,020	169,020	—	169,020	—	169,02	169,020	169,020	169,020	169,02
E.C.U.	1381,800	1381,800	—	1381,800	—	1381,52	1381,250	1381,800	1381,800	1381,80
Dollaro canadese .	1277,750	1277,750	—	1277,750	—	1277,62	1277,500	1277,750	1277,750	1277,65
Yen giapponese .	7,211	7,211	—	7,211	—	7,21	7,217	7,211	7,211	7,21
Franco svizzero .	749,240	749,240	—	749,240	—	743,87	748,500	749,240	749,240	749,25
Scellino austriaco .	87,960	87,960	—	87,960	—	87,83	87,800	87,960	87,960	87,95
Corona norvegese .	215,050	215,050	—	215,050	—	215,10	215,150	215,050	215,050	215,05
Corona svedese .	209,040	209,040	—	209,040	—	209,05	209,070	209,040	209,040	209,04
FIM	286,390	286,390	—	286,390	—	286,57	286,750	286,390	286,390	—
Escudo portoghese	12,190	12,190	—	12,190	—	12,19	12,200	12,190	12,190	12,19
Peseta spagnola .	10,749	10,749	—	10,749	—	10,74	10,751	10,749	10,749	10,74

Media dei titoli del 23 marzo 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	44,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	97,400
» 6 % » » 1970-85 .	94,300
» 6 % » » 1971-86 .	89,500
» 6 % » » 1972-87 .	85,050
» 9 % » » 1975-90 .	88,250
» 9 % » » 1976-91 .	84,550
» 10 % » » 1977-92 .	86,100
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	86,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	92,100
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,250
» » » 1-6-1981/86 16 % .	100,400
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	100,700
» » » » 1-4-1981/84 .	100,050
» » » » 1-6-1981/84 .	100,175
» » » » 1-5-1982/84 .	100,075
» » » » 1-6-1982/84 .	100,050
» » » » 1-7-1982/84 .	100,150
» » » » 1-8-1982/84 .	100,175
» » » » 1-9-1982/84 .	100,300
» » » » 1-10-1982/84 .	100,350
» » » » 1-11-1982/84 .	100,225
» » » » 1-12-1982/84 .	100,250
» » » » 1-1-1983/85 .	100,100
» » » » 1-2-1983/85 .	100,125
» » » » 1-3-1983/85 .	100,300
» » » » 1-4-1983/85 .	100,325
» » » » 1-5-1983/85 .	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1983/85 . .	100,125
» » » » 1-1-1982/86 .	100,825
» » » » 1-3-1982/86 .	101,550
» » » » 1-5-1982/86 .	100,700
» » » » 1-6-1982/86 .	100,550
» » » » 1-7-1982/86 .	100,625
» » » » 1-8-1982/86 .	100,475
» » » » 1-9-1982/86 .	100,550
» » » » 1-10-1982/86 .	100,300
» » » » 1-11-1982/86 .	100,125
» » » » 1-12-1982/36 .	100,150
» » » » 1-7-1983/86 .	99,325
» » » » 1-8-1983/86	99,450
» » » » 1-1-1983/87 .	100,250
» » » » 1-2-1983/87 .	100,325
» » » » 1-3-1983/87 .	100,600
» » » » 1-4-1983/87 .	100,325
» » » » 1-5-1983/87 .	100,125
» » » » 1-6-1983/87 .	100,050
» » » » 1-7-1983/88 .	100,050
» » » » 1-8-1983/88 .	100,025
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-4-1984 .	99,875
» » » 18 % 1-4-1984 .	99,975
» » » 12 % 1-10-1984 .	98,550
» » » 18 % 1-1-1985 .	101,700
» » » 17 % 1-5-1985 .	101,700
» » » 17 % 1-7-1985 .	101,850
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1630,250
Marco germanico .	618,645
Franco francese	200,610
Fiorino olandese	548,180
Franco belga .	30,244
Lira sterlina .	2330,850
Lira irlandese	1891,900
Corona danese	169,020
E.C.U. .	1381,520
Dollaro canadese . . .	1277,625
Yen giapponese	7,214
Franco svizzero	748,870
Scellino austriaco .	87,880
Corona norvegese .	215,100
Corona svedese .	209,055
FIM	286,570
Escudo portoghese .	12,195
Peseta spagnola	10,748

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione alla deliberazione 11 giugno 1981 relativa al costo degli alloggi per il programma straordinario di Napoli. (Deliberazione 9 febbraio 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 81 della citata legge n. 219/81 che demanda al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, i costi di costruzione nell'area metropolitana di Napoli degli alloggi e delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 80 della medesima legge;

Viste le proprie delibere in data 11 giugno 1981 e 29 luglio 1982 con le quali viene fissato in L. 500.000 al mq il costo di costruzione degli alloggi di cui al citato programma e determinato nel 6 e nel 3 per cento le maggiorazioni applicabili per alloggi di piccolo taglio;

Vista la nota n. 226 in data 29 gennaio 1983 del Presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario del Governo con il quale sottoponeva al CIPE la propria ordinanza n. 80 del 15 dicembre 1982 di approvazione del capitolato speciale tipo, con particolare riferimento al capo III del capitolato stesso disciplinante le clausole regolanti i costi per le fondazioni e gli allacciamenti esterni;

Vista la nota n. 288 in data 8 novembre 1983 con la quale il Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ritiene ammissibile l'operato dei commissari straordinari che in sede di convenzione hanno stabilito un limite, in percentuale sul costo di costruzione a forfait, oltre il quale le fondazioni e le sistemazioni esterne vadano compensate a misura;

Vista la nota n. 8 in data 24 gennaio 1984 del Ministero dei lavori pubblici con la quale, considerato lo snellimento delle procedure di approvazione e di controllo dell'esecuzione dei lavori e l'adeguatezza dei metodi per la determinazione forfettaria del costo delle opere di recupero e delle opere di urbanizzazione limitatamente all'edilizia scolastica, propone di fissare un costo forfettario anche per questi tipi di interventi in alternativa al già previsto sistema a misura;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. Ad integrazione di quanto previsto al punto *A* della delibera dell'11 giugno 1981 e ai punti *A* e *B* della delibera del 29 luglio 1982 resta stabilito che il costo delle fondazioni incide nella misura del 5% del costo di costruzione così come determinato nei punti citati; l'incidenza delle sistemazioni esterne e degli allacciamenti è determinata in L. 25.000/mq di superficie complessiva. Eventuali eccedenze, rispetto a dette incidenze, saranno compensate applicando alle quantità effettive dei lavori eseguiti i prezzi unitari dell'elenco prezzi, e sue integrazioni, allegato alla convenzione tipo.

Dette eccedenze e i rispettivi prezzi unitari sono sottoposti all'approvazione del commissario straordinario concedente.

2. Il punto *D* della delibera dell'11 giugno 1981 viene così modificato: gli interventi di cui all'art. 31 della legge n. 457/78, con particolare riferimento agli interventi di conservazione, sostituzione e completamento, come definiti negli allegati *A* e *B* della presente delibera, potranno essere compensati, a scelta del concessionario:

2*a*. applicando alle quantità effettive dei lavori eseguiti i prezzi unitari approvati dal commissario concedente e contenuti nell'elenco prezzi, e sue integrazioni, allegato alla convenzione tipo. La determinazione e la liquidazione di tali importi avverrà secondo le modalità previste in detta convenzione;

2*b*. applicando il costo forfettario base di L. 650.000 al mq con riferimento alla « superficie totale », così come definita nell'allegato *A* alla presente delibera, per quanto attiene agli interventi di conservazione;

2*c*. applicando il costo forfettario base di L. 500.000 al mq con riferimento alla « superficie complessiva », così come definiti ai punti *A* e *B* della delibera dell'11 giugno 1981 e ai punti *A* e *B* della delibera del 29 luglio 1982 nonché al punto 1 della presente delibera, per quanto attiene agli interventi di sostituzione e completamento.

3. Il punto *E* della delibera in data 11 giugno 1981, laddove demanda all'ente concedente la determinazione del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viene integrato stabilendo che lo stesso, limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, può essere determinato a scelta del concessionario:

3*a*. applicando alle quantità effettive dei lavori eseguiti i prezzi unitari approvati dal commissario concedente contenuti nell'elenco prezzi, e sue integrazioni, allegato alla convenzione tipo. La determinazione e la liquidazione di tali importi avverrà secondo le modalità previste in detta convenzione.

3*b*. applicando il costo forfettario base di L. 585.000 al mq con riferimento alla « superficie complessiva », così come definita nell'allegato *C* alla presente delibera.

4. Le modalità di applicazione dei costi forfettizzati di cui ai precedenti punti 2. e 3. vengono regolate in base a quanto stabilito negli allegati *A*, *B* e *C* alla presente delibera, della quale fanno parte integrante, nonché da apposite direttive del concedente che definiscono anche caratteristiche e requisiti delle opere di cui ai punti precedenti.

Roma, addì 9 febbraio 1984

Il presidente delegato: LONGO

ALLEGATO *A*

A. CALCOLO DEL COSTO FORFETTARIO DELLA CONSERVAZIONE.

A.1. *Metodo di calcolo.*

Il costo-base di 650.000 L/mq di cui al punto 2*b*. della delibera è convenzionalmente articolato in 7 categorie di lavoro di cui al successivo punto A.2. ad ognuna delle quali è attribuita una specifica percentuale di incidenza:

demolizioni ed allestimento del cantiere, sistemazioni esterne ed allacciamenti sono da considerarsi invariabili dal punto di vista delle rispettive incidenze sul costo base;

fondazioni, strutture verticali, strutture orizzontali, finiture e impianti possono subire incrementi delle rispettive incidenze del costo base in funzione della variabilità di alcuni parametri dimensionali (v. successivo capo A.3.).

Per il calcolo del costo finale di forfettizzazione degli interventi di conservazione ricadenti in uno stralcio funzionale si fa riferimento allo schema di calcolo illustrato nella tabella 1.

Le operazioni da effettuare sono:

a) calcolo dei parametri dimensionali caratteristici dell'intervento secondo i criteri definiti al seguente capo A.3.;

b) individuazione dei rispettivi coeficienti di moltiplicazione sulla base delle tabelle definite al seguente capo A.3.;

c) calcolo dei coefficienti di moltiplicazione ponderati attraverso il prodotto tra i coefficienti di moltiplicazione di cui al precedente punto *a*) e le incidenze percentuali delle rispettive categorie di lavoro;

d) calcolo del coefficiente totale di moltiplicazione (K) attraverso la somma dei singoli coefficienti di moltiplicazione ponderati;

e) calcolo del costo unitario finale di forfettizzazione dell'intervento in L/mq di superficie totale, così come definita al successivo capo A.4., attraverso il prodotto tra il costo unitario di base (650.000 L/mq) ed il coefficiente totale di moltiplicazione (K);

f) calcolo del costo forfettario dell'intervento di conservazione attraverso il prodotto tra il costo unitario finale di forfettizzazione e la superficie totale delle unità edilizie di conservazione comprese nello stralcio.

La determinazione del costo forfettario, e la sua approvazione da parte del concedente, deve riguardare tutte le unità edilizie di conservazione comprese nello stralcio funzionale allo insieme delle quali, pertanto, devono essere riferiti i parametri dimensionali di cui al precedente punto *a*) e gli indici di variazione dei rispettivi costi base.

TABELLA 1

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO FORFETTARIO DELLA CONSERVAZIONE

CATEGORIE DI LAVORO	Incidenza convenzionale sul costo-base A	Parametri dimensionali propri dell'intervento	Coefficienti di moltiplicazione propri dell'intervento B	Coefficienti di moltiplicazione ponderati A × B
1. Demolizioni e allestimento cantiere	0,03		1,000	0,03
2. Fondazioni	0,03	Lf = .	I_{Lf} = . .	
3. Str. verticali . .	0,24	Vm = . .	I_{Vm} = . .	
4. Str. orizzontali	0,17	Ss = . .	I_{Ss} =	
5. Finiture	0,35	Sl = .	I_{Sl} = . .	
6. Impianti	0,13	Di = . .	I_{Di} = . .	
7. Sist. esterne e allacciamenti . .	0,05		1,000	0,05
Totale .	1,00		K =	×

Costo unitario base . . . . . 650.000 L/mq =

Costo unitario finale . . . . . ____ ×

Superficie totale . . . . ____

Costo totale dell'intervento . . ____

A.2 *Definizione delle principali opere che rientrano nelle categorie di lavoro.*

Tutti gli oneri connessi alla realizzazione delle opere comprese nelle categorie di lavoro appresso specificate per materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, noli, trasporti, spese generali, ecc., sono compresi negli importi forfettari in precedenza indicati.

a) Demolizioni e allestimento del cantiere.

Rientrano all'interno di questa voce:

le opere connesse all'allestimento del cantiere;

le demolizioni delle superfetazioni volumetriche e il relativo trasporto a rifiuto dei materiali.

Le demolizioni delle murature, dei solai, delle finiture e degli impianti, ed i relativi oneri rientrano nelle voci successive.

Non sono comprese le demolizioni totali con o senza ricostruzione delle unità edilizie, da liquidare a misura.

b) Fondazioni.

Sono da considerarsi attinenti alle fondazioni:

1) tutte le opere ricadenti al di sotto del piano di imposta del solaio più basso dell'edificio;

2) tutte le opere ricadenti al di sotto della quota di 40 cm sottostante il piano finito del pavimento dell'eventuale vespaio.

Nel caso di dislivello tra due piani più bassi dell'edificio, residenziali o non, la quota come sopra definita va estesa al di sotto del muro o della struttura di sostegno o di chiusura del dislivello.

Sono escluse dall'importo forfettario di cui alla tabella 1 soltanto opere conseguenti a circostanze eccezionali, quali caverne naturali o artificiali, cisterne o simili, riconosciute dal concedente, che dovranno essere liquidate a misura previa approvazione del relativo computo metrico estimativo.

c) Strutture verticali.

Nelle strutture verticali rientrano tutti gli interventi relativi al consolidameno ed adeguamento antisismico delle murature portanti come modificate dal progetto.

Sono altresì comprese tutte le opere relative alla apertura o chiusura di vani di porte o finestre e alla realizzazione o consolidamento di architravi e piattabande.

Nelle strutture verticali sono compresi anche gli interventi di sostituzione parziali delle murature esistenti nonché la realizzazione di nuove murature di eventuali corpi in sopraelevazione.

d) Strutture orizzontali.

Nelle strutture orizzontali si intendono comprese tutte le opere necessarie per realizzare, con qualsiasi tecnologia, nuovi solai piani e/o inclinati compreso l'onere relativo al loro collegamento con le strutture verticali nonché le opere necessarie per il consolidamento ed adeguamento antisismico di solai o volte esistenti.

Sono altresì comprese tutte le opere necessarie per la realizzazione di eventuali vespai al piano terreno.

e) Finiture.

Nelle finiture sono comprese le necessarie opere di deumidificazione; la realizzazione delle tramezzature e la esecuzione delle opere di finitura interne ed esterne delle superfici orizzontali e verticali e delle coperture a tetto, ivi compresi serramenti interni ed esterni, opere in pietra e ferro, zoccolature interne ed esterne, isolamento, impermeabilizzazione, opere da lattoniere, vetraio, ecc.

Sono escluse soltanto le finiture relative ad elementi che il concedente riconosca di particolare pregio architettonico in stucco, pietra o ferro; i relativi lavori di ripristino e/o restauro sono liquidati a misura.

f) Impianti.

Sono comprese in tale categoria tutte le opere previste nel « Regolamento per l'esecuzione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da parte degli Istituti autonomi case popolari, comuni ed altri enti operanti nella regione Campania » approvato dal consiglio regionale della Campania nella seduta del 29 ottobre 1980 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania del 5 marzo 1981, anno XI, n. 16.

Sono altresì comprese le opere relative alla dotazione minima di impianti nei locali per attività gestionali e collettive e in quelli destinati ad attrezzature pubbliche integrate, commerciali, artigianali o piccolo produttive.

g) Sistemazioni esterne ed allacciamenti.

L'area interessata dalle opere di sistemazioni esterne ed allacciamenti è quella libera circoscritta dagli edifici della corte, ovvero quella delimitata da edifici e muri di cinta, ovvero, nel caso di corte aperta, quella ascrivibile alla corte stessa in quanto delimitata da una o più strade e/o confini di proprietà.

Rientra altresì nell'area interessata dalle opere di sistemazioni esterne e allacciamenti quella eventuale corrispondente a posti macchina all'aperto e relativi spazi di manovra, attribuiti ad alloggi o attrezzature.

Ove per particolari circostanze riconosciute dal concedente il complesso di dette opere comporti un supero rispetto alla incidenza forfettaria definita nella tabella 1, tale supero sarà liquidato a misura, previa approvazione del computo metrico estimativo esteso al complesso delle opere.

A.3. *Definizione dei parametri dimensionali e dei coefficienti di moltiplicazione del costo-base.*

a) Calcolo del valore dell'indice relativo alla variazione di costo delle fondazioni (IL_f).

Il parametro dimensionale L_f esprime lo sviluppo delle fondazioni per unità di superficie lorda di pavimento caratteristico dell'intervento.

Il valore di L_f è dato dal seguente rapporto:

$$L_f = \frac{\text{Lunghezza delle fondazioni}}{\text{Superficie lorda di pavimento}}$$

dove:

per lunghezza delle fondazioni è da intendersi lo sviluppo lineare assiale delle murature portanti misurato al piano-terra delle unità edilizie alla quota di spiccato dell'elevazione al lordo delle bucature di porte e finestre;

per superficie lorda di pavimento si intende quella ottenuta sommando le superfici di tutti i solai comprese quelle dei vespai a piano terra e di soppalchi abitabili, al netto dei muri perimetrali ed al lordo di eventuali partiture interne; vanno pertanto escluse le superfici relative agli sguinci di porte e finestre o di vani nelle murature nonché quelle relative a balconi, scale esterne, ballatoi, solai di copertura anche se destinati a terrazza praticabile. La correlazione tra i valori di L_f ed i corrispondenti valori dell'indice relativo alla variazione di costo delle fondazioni IL_f è espressa nella seguente tabella:

L_f	IL_f
fino a 0,250	1.000
» 0,300	1.200
» 0,350	1.400
» 0,400	1.600
» 0,450	1.800
» 0,500	2.000
» 0,550	2.200
» 0,600	2.400
» 0,650	2.600
» 0,700	2.800
» 0,750	3.000

Per valori di L_f superiori a quelli definiti in tabella si procederà per estrapolazione, considerando costante l'ampiezza delle fasce.

b) Calcolo del valore dell'indice relativo alla variazione di costo delle strutture verticali (IV_m).

Il parametro dimensionale V_m esprime il volume di muratura per unità di superficie lorda di pavimento caratteristico dell'intervento.

Il valore di V_m è dato dal seguente rapporto:

$$V_m = \frac{\text{Volume murario}}{\text{Superficie lorda di pavimento}}$$

dove:

il volume murario si ottiene sommando i prodotti delle superfici murarie (h × l) per il rispettivo spessore (s); l'altezza delle superfici murarie è quella compresa tra gli estradossi dei solai dei singoli piani; ai fini del calcolo del volume murario va peraltro aggiunto il volume della muratura compresa fra l'estradosso delle fondazioni, così come definito dal concedente, e l'estradosso del primo calpestio di ambienti residenziali o non, nonché il volume delle murature di scale e ballatoi esterni con esclusione di eventuali mensole ed archi di sostegno in aggetto; il calcolo del volume murario va effettuato vuoto per pieno; gli spessori delle murature sono quelli delle murature di progetto, siano esse quelle esistenti da conservare oppure quelle da realizzare ex novo sia in muratura piena che a cassa vuota;

per superficie lorda di pavimento si intende quella definita al precedente punto *a)*.

La correlazione tra i valori di V_m ed i corrispondenti valori dell'indice relativo alla variazione del costo delle strutture verticali IV_m è espressa nella seguente tabella:

V_m	IV_m
fino a 1.05	1.000
» 1.10	1.048
» 1.15	1.096
» 1.20	1.144
» 1.25	1.192
» 1.30	1.240
» 1.35	1.288
» 1.40	1.336
» 1.45	1.384
» 1.50	1.432
» 1.55	1.480
...	....

Per valori di V_m superiori a quelli definiti in tabella si procederà per estrapolazione, considerando costante l'ampiezza delle fasce.

c) Calcolo del valore dell'indice relativo alla variazione di costo delle costruzioni orizzontali (IS_s).

Il parametro dimensionale S_s esprime la dimensione media di solaio caratteristica dell'intervento.

Il valore di S_s è dato dal seguente rapporto:

$$S_s = \frac{\text{Superficie lorda di pavimento}}{\text{Numero dei solai}}$$

dove:

la superficie lorda di pavimento è quella definita nel precedente punto *a)*;

per numero di solai, qualsiasi sia la loro dimensione, si intende il numero di superfici utili di progetto, residenziali o non, anche se realizzate su vespaio, delimitate da murature portanti; ovvero nel caso di parziali sostituzioni, il numero di solai risultante da campate strutturali evidenziate da setti o pilastri; ovvero nel caso di campate interrotte da travi di irrigidimento realizzate in sostituzione di murature portanti eliminate o per cambiamento della tessitura del solaio, il numero dei solai corrisponde al numero delle superfici delimitate dai muri portanti perimetrali e dalle travi suddette.

La correlazione tra i valori di S_s e i corrispondenti valori dell'indice relativo alla variazione di costo delle strutture orizzontali IS_s è espresso nella seguente tabella:

S_s	IS_s
fino a 12.00	1.000
» 14.00	1.063
» 16.00	1.126
» 18.00	1.189
» 20.00	1.252
» 22.00	1.315
» 24.00	1.378
» 26.00	1.441
» 28.00	1.504
» 30.00	1.567
....	....

Per valori di S_i superiori a quelli definiti in tabella si procederà per estrapolazione, considerando costante l'ampiezza delle fasce.

d) Calcolo del valore dell'indice relativo alla variazione di costo delle *finiture* (IS_i).

Il parametro dimensionale S_i esprime la dimensione media dei locali nei quali l'intervento è stato suddiviso.

Il valore di S_i è dato:

$$S_i = \frac{100}{\dfrac{\dfrac{Sur}{n.\ locali\ ur} \times Sur + \dfrac{Snr\ (int)}{n.\ locali\ nr\ (int)} \times Snr\ (int) + \dfrac{Sad}{n.\ locali\ ad} \times Sad}{Sur + Snr\ (int) + Sad}}$$

dove, con riferimento alle definizioni di cui al seccessivo punto *A.4.*:

Sur = Superficie utile residenziale;

Snr (int) = superficie non residenziale interna alla maglia strutturale;

Sad = superficie ad altra destinazione.

n. locali ur = numero dei locali utili residenziali (cucina, bagni, stanze da letto, pranzo e soggiorno se separati, scale interne in sede propria, contate per ogni piano, corridoi calcolati per ogni maglia strutturale, disimpegni, eventuali locali realizzati in soppalchi abitabili; la cucina va conteggiata nel numero dei locali nel caso in cui è racchiusa da almeno 3 pareti a tutta altezza);

n. locali nr (int) = numero dei locali non residenziali interni alla maglia strutturale (porticati liberi, androni di ingresso, vani scale valutati una sola volta, corridoi);

n. locali ad = numero dei locali ad altra destinazione.

Nella seguente tabella è espressa la correlazione tra i valori di S_i ed i corrispondenti valori dell'indice relativo alla variazione di costo delle finiture IS_i:

S_i	IS_i
fino a 7.25	1.000
» 7.50	1.007
» 8.00	1.065
» 8.50	1.124
» 9.00	1.183
» 9.50	1.242
» 10.00	1.301
» 10.50	1.360
» 11.00	1.419

Per valori di S_i superiori si procederà per estrapolazione, considerando costante l'ampiezza delle fasce.

e) Calcolo del valore dell'indice relativo alla variazione di costo degli impianti (ID_i).

Il parametro dimissionale D_i esprime l'« intensità » di dotazione di servizi caratteristica dell'intervento.

Il valore di D_i è dato:

$$D_i = \frac{1}{\dfrac{numero\ apparecchi}{numero\ alloggi}}$$

dove:

il numero degli alloggi è quello risultante dal progetto esecutivo;

il numero degli apparecchi è quello degli apparecchi igienico sanitari da installare sia nelle residenze che a servizio degli ambienti con altre destinazioni (lavandino, lavello, doccia vasca, bidet, WC, attacco lavatrice). Nel caso in cui, per ragioni distributive o di scelta prestazionale, il concessionario preveda per gli alloggi una dotazione di apparecchi igienico sanitari superiore a quella minima prevista dalla vigente normativa regionale per l'edilizia pubblica per il corrispondente taglio d'alloggio, il numero da considerare è comunque quello minimo.

La tabella che rappresenta la correlazione dei valori di D_i ed i corrispondenti valori dell'indice relativo alla variazione di costo degli impianti ID_i, è la seguente:

D_i	ID_i
fino a 0.092	1.000
» 0.095	1.035
» 0.100	1.091
» 0.105	1.147
» 0.110	1.203
» 0.115	1.259
» 0.120	1.315
» 0.125	1.371
» 0.130	1.427
» 0.135	1.483
» 0.140	1.539
» 0.145	1.595
....	....

Per valori di D_i superiori si procederà per estrapolazione, considerando costante l'ampiezza delle fasce.

A.4. *Definizione dell'unità di misura per il calcolo dei costi forfettari degli interventi di conservazione.*

Il costo forfettario degli interventi di conservazione è dato dal prodotto tra il costo unitario finale di forfettizzazione e la *superficie totale* delle unità edilizie di conservazione comprese nello stralcio funzionale (v. precedente capo *A.1.*).

Si intende per *superficie totale* la somma delle 3 seguenti superfici:

1) *superficie utile residenziale* (*Sur*). E' la superficie utile degli alloggi al netto delle murature e tramezzature; in essa rientrano anche:

la superficie dei vani murari calpestabili sia interni (di passaggio tra una campata strutturale ed un'altra) sia esterni (di finestre e porte finestre, di porte d'ingresso);

la superficie delle scale interne degli alloggi duplex calcolata una sola volta in proiezione orizzontale;

la superficie di eventuali soppalchi interni abitabili;

2) *superficie non residenziale* (*Snr*). E' il complesso di superfici nette di pertinenza degli alloggi ad essi esterne.

La Snr si suddivide in:

Snr interna alla maglia strutturale calcolata con gli stessi criteri di misurazione di cui alla Sur, che comprende: i porticati liberi, gli androni d'ingresso non coincidenti con il vano scala, i vani scala interni valutati una sola volta, le cantinole, le soffitte, i locali motori ascensori, le centrali termiche, i lavatoi, gli stenditoi coperti, i locali contatori od autoclavi, i depositi biciclette o moto, le autorimesse ed i posti macchina in locali chiusi, locali per attività collettive o gestionali;

Snr esterna alla maglia strutturale che comprende: le scale ed i ballatoi esterni valutati ad ogni piano, le logge ed i balconi, le terrazze praticabili attribuite a singoli alloggi per una superficie comunque non superiore al 10% della loro estensione.

Il complesso di tali superfici non potrà superare i limiti definiti da apposite direttive del Commissario straordinario concedente. Nel caso in cui tali limiti non potessero essere rispettati per insuperabili situazioni di fatto la Snr da considerare nel calcolo della superficie totale è quella massima ammissibile.

3) *Superficie ad altra destinazione* (*Sad*). E' il complesso delle superfici relative ai locali con destinazione ad attrezzatura pubblica integrata, commerciale, artigianale o piccolo produttiva, al netto delle murature e tramezzature; valgono per il calcolo di queste superfici gli stessi criteri di misurazione definiti per la Sur.

ALLEGATO *B*

B. CALCOLO DEL COSTO FORFETTARIO DELLA SOSTITUZIONE E DEL COMPLETAMENTO.

B.1. *Campo di applicazione.*

Il campo di applicazione del costo forfettario in oggetto è quello degli interventi di sostituzione e di completamento, così come successivamente definiti:

gli interventi di *sostituzione* sono quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione di interi corpi di fabbrica funzionalmente autonomi, nel rispetto del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

gli interventi di *completamento* sono quelli realizzati in aree non edificate che risultino strettamente interconnesse con il tessuto edilizio esistente e che ripropongono le stesse regole tipologiche di formazione e crescita di quel tessuto anche dal punto di vista dell'impianto viario.

I requisiti progettuali di tali interventi sono:

il rispetto della trama dei percorsi esistenti e dei relativi allineamenti e distacchi;

la capacità di integrazione, nel caso degli interventi di completamento, tra l'impianto edilizio esistente e la nuova organizzazione planimetrica sotto il profilo dell'aggregazione delle corti, della maglia, dei percorsi viari e delle caratteristiche di orientamento dei corpi di fabbrica;

il rispetto dei lotti che compongono il tessuto insediativo esistente, anche se effettuato attraverso una loro razionalizzazione;

la definizione di profondità ed altezze dei nuovi corpi di fabbrica analoghe a quelle esistenti, compatibilmente con gli allineamenti ed i distacchi suddetti.

Restano quindi esclusi dal campo di applicazione del costo forfettario in oggetto tutti gli interventi non rispondenti ai criteri suddetti.

B.2. *Il metodo di calcolo.*

Al costo base di 500.000 L/mq di cui alle delibere CIPE dell'11 giugno 1981 e del 29 luglio 1982, nonché al punto 2C della presente delibera, si applicano incrementi variabili in funzione dei parametri definiti al successivo capo *B*.3

Per il calcolo del costo finale di forfettizzazione di tali interventi si fa riferimento allo schema di calcolo illustrato nella tabella 2.

Le operazioni da effettuare sono:

a) calcolo della percentuale di incremento totale ΔC del costo base di 500.000 L/mq di superficie complessiva attraverso la somma delle singole percentuali di incremento definite al successivo capo *B*.3;

b) determinazione del coefficiente di incremento totale definito nella tabella 2;

c) calcolo del costo unitario finale (cu), in L/mq di superficie complessiva, attraverso il prodotto tra il costo unitario di base (500.000 L/mq) ed il coefficiente di incremento totale;

d) calcolo del costo di costruzione attraverso il prodotto tra il costo unitario finale (cu) e la superficie complessiva delle unità edilizie di sostituzione e di completamento;

e) calcolo della maggiorazione per alloggi di taglio ridotto secondo gli stessi criteri individuati per la nuova edilizia;

f) calcolo del costo forfettario totale attraverso la somma del costo di costruzione e della maggiorazione per alloggi di taglio ridotto.

La determinazione del costo forfettario degli interventi di sostituzione e completamento non va necessariamente riferita al complesso degli interventi di questo tipo ricadenti nello stralcio funzionale. Qualora infatti le unità edilizie di sostituzione e completamento si articolino in interventi spazialmente separati, ciascuno dei quali configuri distinti cantieri e quindi presupponga un'autonoma applicazione dei previsti coefficienti di incremento del costo, la determinazione dei costi forfettari va effettuata separatamente per ciascuno di tali interventi.

Qualora, in corso d'opera, per uno o più unità edilizie di conservazione si rendesse necessario passare alla categoria della sostituzione e quindi al relativo forfait, la percentuale di incremento del costo-base relativa alla « dimensione dell'intervento » andrà valutata sul complesso delle eventuali unità di sostituzione e di completamento contigue.

B.3. *Definizione dei parametri e delle percentuali di incremento del costo-base.*

Al costo base di 500.000 L/mq si applicano incrementi in funzione dei seguenti parametri:

a) *complessità architettonica* per una percentuale fissa di incremento del 10%;

b) *difficoltà operativa* per una percentuale fissa di incremento del 10%;

c) *dimensione dell'intervento* per percentuali di incremento:

del 10%, per interventi di dimensioni inferiori ai 10 alloggi;

del 5%, per interventi di dimensioni comprese tra i 10 ed i 24 alloggi.

I casi in cui ricorrono le condizioni per l'applicazione dei suddetti parametri *a*) e *b*) saranno individuati dal Commissario straordinario concedente.

TABELLA 2

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL FORFAIT DELLA SOSTITUZIONE E DEL COMPLETAMENTO

	% di incremento del costo	
1. Complessità architettonica	10,00	+
2. Difficoltà operativa	. . . . .	+
3. Dimensione dell'intervento (1)	. . . . .	=
% di incremento tot. Δ C	. . . . .	
Coeff. di incr. tot. $1 + \frac{\Delta C}{100}$	. . . . .	×
Costo CIPE (L/mq)	500.000	=
Costo unit. finale (Cu) =		L/mq

Costo di costruzione:

Cu × Sc (2) = ... L/mq × . . . . . mq = L. . . . . . (A)

Maggiorazione per alloggi di taglio ridotto:

M (3) × Scal (4) = ... L/mq × . . . . . mq = L. . . . . . (B)

Totale forfait (A + B) = L. . . . . .

(1) Per la sua determinazione si rimanda al capo *B*.3.
(2) Sc è uguale alla somma della superficie complessiva degli alloggi (Scal) e di quella delle attrezzature integrate, commerciali, artigianali e piccolo produttive.
(3) Per la individuazione di M si rimanda alla delibera CIPE del 29 luglio 1982 e al quadro economico adottato per la nuova edilizia.
(4) Scal è la superficie complessiva degli alloggi.

ALLEGATO *C*

CALCOLO DEL COSTO FORFETTARIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE LIMITATAMENTE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA.

Per la determinazione del costo forfettario delle opere di urbanizzazione limitatamente all'edilizia scolastica si fa riferimento ad un costo base fissato in 585.000 L/mq di superficie complessiva. A tale costo base sono applicati, in relazione al tipo di scuola e alla sua dimensione, i coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella 3.

Per superficie complessiva, nel caso dell'edilizia scolastica, si intende la superficie utile maggiorata del 60% delle superfici coperte destinate a portico o loggiato.

Nel costo base sono comprese tutte le opere per la realizzazione dell'intervento ad esclusione delle fondazioni, delle sistemazioni esterne e degli allacciamenti, da liquidare a misura, previa approvazione del computo metrico estimativo, applicando alle quantità effettive dei lavori eseguiti i prezzi unitari approvati dal concedente.

TABELLA 3

	Coefficienti moltiplicativi del costo base	Costo in L./mq
Asilo nido:	—	—
1 sezione	1.256	735.000
2 sezioni	1.07	626.000
Scuola materna:		
3 sezioni	1.00	585.000
4 sezioni	0.931	545.000
5 sezioni	0.903	528.000
6 sezioni	0.883	517.000
9 sezioni	0.841	492.000
Scuola elementare:		
15 aule	0.842	493.000
20 aule	0.809	473.000
25 aule	0.786	460.000
Scuola media:		
9 aule	0.882	516.000
12 aule	0.847	496.000
15 aule	0.825	483.000
18 aule	0.792	463.000
24 aule	0.813	476.000

(1561)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso riguardante il sorteggio di obbligazioni relative a prestiti «Amministrazione delle ferrovie dello Stato»

Si informano i portatori delle obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato» «6% - 1967/1987» (1ª e 2ª tranche), «6% - 1968/1988» (1ª, 2ª e 3ª tranche), «6% - 1969/1989» (1ª tranche), «7% - 1970/1990 a premi» (1ª, 2ª e 3ª tranche), «7% - 1971/1986» (1ª, 2ª ed ultima tranche), «7% - 1972/1987» (1ª e 2ª tranche), «7% - 1973/1988», «8% - 1974/1984)», «10% - 1975/1985» (2ª e 3ª tranche), «10% - 1976/1986» (1ª tranche), «10% - 1977/1987» (2ª emissione, 1ª tranche) e «12% - 1978/1988» (1ª emissione), che il giorno 21 maggio 1984, alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1984, come di seguito indicato:

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% - 1967/1987»:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% - 1968/1988»:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% - 1969/1989»:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 12.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1970/1990 A PREMI»:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1971/1986»:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 18 serie intere, per complessive L. 9.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 21 serie intere, per complessive L. 10.500.000.000;

Ultima tranche:

Estrazione a sorte di n. 27 serie intere, per complessive L. 13.500.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1972/1987»:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 17 serie intere, per complessive L. 8.500.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 39 serie intere, per complessive L. 19.500.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1973/1988»:

Estrazione a sorte di n. 20 serie intere, per complessive L. 20.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 8% - 1974/1984»:

Estrazione a sorte di n. 9 serie intere, per complessive L. 9.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10% - 1975/1985»:

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 14.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 14.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10% - 1976/1986»:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 12.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10% - 1977/1987»:

2ª *emissione* - 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 22 serie intere, per complessive L. 22.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 12% - 1978/1988»:

1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

(1677)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a dieci posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni d'organico di cui alla legge n. 336 del 1970 e della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Tenuto conto, altresì, delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali nella provincia di Bolzano;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Considerato che due decimi dei posti sono riservati per il conseguimento della qualifica di coadiutore dattilografo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato sono disponibili dieci posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata, fra l'altro, a bandire per l'anno 1983, un concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di riservare i posti di cui al sopraindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad uffici aventi sede nelle regioni dell'Italia settentrionale, ad eccezione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, per le quali vigono discipline speciali;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) otto posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio di cui al programma riportato nell'art. 5 del bando;

b) due posti di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno permanere negli uffici provinciali situati nel territorio dell'Italia settentrionale, esclusi quelli indicati nel primo comma del presente articolo, per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta, secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'Italia settentrionale;

10) i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo, dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prescritta prova pratica anche la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame di cui all'art. 5 del bando;

11) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva nonché l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consisterà in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta potrà consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia ed alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Milano.

Il diario della suddetta prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 31 *maggio* 1984.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per aver accesso all'aula di esame, i candidati ammessi a sostenere la prova scritta dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Milano.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi alla prova pratica nonché al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi nell'una e nell'altro.

Il punteggio relativo alla prova pratica nei confronti dei coadiutori dattilografi sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia e di dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici e in quella di stenografia.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che e stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'avviso a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzioni in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole. I medesimi saranno inquadrati, altresì, nella quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e col corrispondente trattamento economico.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 126

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

...l... sottoscritt... (1) . . . . nat... a . . (provincia di . .) il . . . e residente dal (2) . . . in . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammess... al concorso, per esami, a dieci posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato (3), riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . .;

3) non ha riportato condanne penali nè ha procedimenti penali in corso (6);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . presso . . . . di . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del *testo unico approvato con decreto del* Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio delle regioni dell'Italia settentrionale, di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Data, ...

Firma (8) . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . .
Eventuale numero telefonico . . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Gli aspiranti che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedansi articoli 1 e 3 del bando di concorso e il programma dell'esame di cui all'art. 5 del bando stesso) nella domanda dovranno precisare quanto segue: « Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(1631)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Asti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 aprile 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Asti;

Visti i decreti ministeriali in data 6 luglio 1983, 26 gennaio 1984 e 27 gennaio 1984 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Asti, nell'ordine appresso indicato:

1)	Circosta Lorenzo	punti	104,267	su 132
2)	Porcile Luciano	»	100,000	»
3)	Deyana Luca	»	92,233	»
4)	Patriarca Emilio	»	91,933	»
5)	Bruatto Giorgio	»	91,198	»
6)	Gambassi Enrico	»	90,543	»
7)	Recchia Ezio	»	90,177	»
8)	De Felice Renato	»	87,560	»
9)	Girardi Filippo (ammesso con riserva)	»	87,489	»
10)	Domina Mariano	»	86,186	»
11)	Previtera Antonio	»	85,318	»
12)	Ciraulo Giorgio	»	85,275	»
13)	Gianfranchi Cleto R.	»	85,204	»
14)	Nasuti Antonio	»	84,966	»
15)	Pesente Elio	»	84,886	»
16)	Carlomagno Michele	»	84,732	»
17)	Di Gregorio Filippo	»	84,132	»
18)	Galatro Vittorio	»	83,268	»
19)	Castellaneta Nicola	»	83,234	»
20)	Marcucci Pasquale	»	83,220	»
21)	Caleffi Esterino	»	82,721	»
22)	Mancini Lucio	»	82,557	»
23)	Gervasoni Giuliano	»	82,546	»
24)	Di Caprio Salvatore	»	82,366	»
25)	Bruni Ugo	»	81,859	»
26)	Aprile Pietro M.	»	81,527	»
27)	Scorza Saverio	»	81,446	»
28)	Brun Flavio	»	81,146	»
29)	Nitti Gabriele	»	80,905	»
30)	Frisi Doro	»	80,566	»
31)	Coniglione Sebastiano	»	80,545	»
32)	Barbara Francesco	»	80,068	»
33)	Bossi Giuseppe	»	80,032	»
34)	Campagnari Gustavo	»	79,897	»
35)	Caccavale Antonio	»	79,269	»
36)	Brusati Pietro	»	78,468	»
37)	Zaffanella Aldo	»	77,538	»
38)	Licata Giovanni	»	77,466	»
39)	Rapetti Luciano	»	77,216	»
40)	Mileti Giuseppe	»	76,619	»
41)	Magoni Beniamino	»	76,349	»
42)	Luchetti Loreto	»	76,033	»
43)	Re Giovanni	»	75,696	»
44)	Barbieri Leonida	»	75,632	»
45)	Patriarca Mario	»	75,520	»
46)	Giordano Giovanni	»	74,965	»
47)	Matrogiovanni Carmelo	»	74,856	»
48)	Manoli Placido	»	73,426	»
49)	Pipia Giuseppe	»	73,111	»
50)	Scalzo Guido	»	72,250	»
51)	Rebecchi Renzo	»	71,886	»
52)	Strianese Eugenio	»	71,743	»
53)	Scopa Esterino	»	71,109	»
54)	Ugolotti Enrico	»	70,751	»
55)	Carabini Nazario	»	70,600	»
56)	Costardi Felice	»	70,349	»
57)	Giorgi Ruggero	»	68,545	»
58)	Gritti Giuseppe	»	68,066	»
59)	Cozzolino Antonio	punti	67,933	su 132
60)	Lo Savio Giovanni	»	66,736	»
61)	Nitti Nicola	»	65,827	»
62)	Mabizanetti Luigi	»	65,676	»
63)	Messina Baldassare	»	65,590	»
64)	Monea Luigi	»	64,960	»
65)	Caltagirone Raimondo	»	64,522	»
66)	Bernardo Mario	»	63,832	»
67)	Longo Libero Benito	»	63,600	»
68)	Ardissone Carlo	»	57,266	»
69)	Nacchi Vincenzo	»	55,132	»
70)	Berruti Carlo	»	52,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1304)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 3, in data 5 marzo 1984, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.127.1 del 31 dicembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto ruminanti minori Andria;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.58.4 del 10 novembre 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico-professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico Arco Felice;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.38.9/P dell'11 agosto 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di radioastronomia Bologna;

graduatoria del concorso pubblico n. 309.84.10 del 13 aprile 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio di tecnica frutticola Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.80.3/P del 30 luglio 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di geologia marina Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.145.1/P del 14 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per i rapporti italo-iberici Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.41.4/P del 26 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica e biofisica Camogli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.21.17/P del 30 luglio 1983 a complessivi due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto internazionale di vulcanologia Catania;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.21.18/P del 30 luglio 1983 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto internazionale di vulcanologia Catania;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.107.2 del 27 ottobre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tecnologia materiali metallici non tradizionali Cinisello Balsamo (Milano);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.5.30/P dell'11 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la documentazione giuridica Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.15.18/P del 15 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.74.8 del 31 dicembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio dei microrganismi autotrofi - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.5.31/P del 13 ottobre 1983 a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la documentazione giuridica - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.8/P del 26 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.5 del 16 luglio 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delel ricerche presso l'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.9/P del 28 luglio 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.92.4 del 16 maggio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto delle tecnologie didattiche - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.92.3 del 16 maggio 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le tecnologie didattiche - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.85.5 del 5 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro per lo studio tecnologico, bramatologico e microbiologico del latte - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.97.6/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studi sul pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.55.4/P del 30 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per i problemi dell'orogeno delle Alpi centrali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.120.2/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi comparati sulle garanzie dei diritti fondamentali - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.147.1 del 21 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studi vichiani - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.147.2/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studi vichiani - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.120.3/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi comparati sulle garanzie dei diritti fondamentali - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.81.2/P del 30 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di geologia applicata alla pianificazione viaria ed all'uso del sottosuolo - Padova;

graduatoria generale dei due concorsi pubblici n. 309.108.12 del 16 maggio 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per le ricerche sulla propulsione e sull'energetica - Peschiera Borromeo (Milano);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.6.26 del 17 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.6.25/P del 26 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.46.4/P del 28 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica atomica e molecolare - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.54.6 del 16 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la geologia dell'Italia centrale - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.56.3/P del 21 settembre 1983 a complessivi due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la geologia tecnica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.22.15/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi sulle regioni - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.22.17/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi sulle regioni - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.26.1.9 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio trasferimento innovazione brevetti: normativa tecnica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.98.13/P del 14 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per il lessico intellettuale europeo - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.16.12/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.11.1.43 dell'11 novembre 1982 a cinque posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio elettronico tecnico - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.12.1.22 del 26 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio attività spaziali - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.12/P del 28 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del oncorso pubblico n. 307.125.7/P del 21 settembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la geocronologia e geochimica delle formazioni recenti - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.22.18/P del 13 ottobre 1983 a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi sulle regioni - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.131.4 del 9 novembre 1982 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici - Sassari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.60.10/P del 21 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per i problemi minerari - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.79.3/P del 21 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.56 del 16 maggio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.101.8/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la meccanizzazione agricola - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.101.9 del 25 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto meccanizzazione agricola - Torino.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 4, in data 13 marzo 1984, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.70.3 del 30 dicembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di embriologia molecolare - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.45.10/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi sui mitocondri e metabolismo energetico - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.132.8/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.132.7/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.11.4/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto citomorfologia normale e patologica - Chieti;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.126.2 del 23 febbraio 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio delle malattie ereditarie e carenziali - Cosenza;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.126.1 del 23 febbraio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio delle malattie ereditarie e carenziali - Cosenza;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.124.3 del 23 febbraio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tipizzazione tissutale e tecniche dialitiche - L'Aquila;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.124.4/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tipizzazione tissutale e tecniche dialitiche - L'Aquila;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.136.2/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto sperimentale talassografico - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.35.5 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.35.6 del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi farmacologia delle infrastrutture cellulari - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.48.5 del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio della patologia della mammella e produzione igienica del latte - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.49.6 del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per le ricerche cardiovascolari - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.38.9/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.38.10/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.38.11/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi per la fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.38.12/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.69.5 del 25 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto fisiologia dei centri nervosi - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.69.4/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto fisiologia dei centri nervosi - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.38.14/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.38.15/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il centro studi fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.38.16/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.38.17/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.38.18/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.69.6 del 25 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto fisiologia dei centri nervosi - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.38.13/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.8.37 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto internazionale di genetica e biofisica - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.8.38/P del 14 ottobre 1983 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto internazionale di genetica e biofisica - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.39.5 del 13 aprile 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro per lo studio della fisiologia dei mitocondri - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.142.2 dell'11 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di medicina sperimentale - Sezione di Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.30.2 del 22 settembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto biologia dello sviluppo - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.30.3/P del 14 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biologia dello sviluppo - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.30.4 del 14 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale dellle ricerche presso l'istituto di biologia dello sviluppo - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.71.4 del 25 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica - Pavia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.72.9/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisiologia clinica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.72.10/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisiologia clinica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.74.1 del 31 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di mutagenesi e differenziamento - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.72.11/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisiologia clinica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.134.5/P del 26 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di fisiologia clinica - Reggio Calabria;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.75.2/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biologia cellulare - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.50.8/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro virus respiratori - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.133.6 del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro animali da laboratorio - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.40.6 del 5 luglio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la fisiopatologia dello schok - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.29.10 del 29 settembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi per gli acidi nucleici - Roma;

graduatoria geinerale del concorso pubblico n. 309.29.9 del 22 settembre 1982 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi per gli acidi nucleici - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.29.11 del 24 maggio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro *studi per gli acidi nucleici* - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.3.18 del 5 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biologia del mare - Venezia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.3.15 del 20 maggio 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biologia del mare - Venezia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.3.16 del 20 maggio 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biologia del mare - Venezia.

(1594)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica al bando di concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle sezioni della regione Sardegna. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 75 del 15 marzo 1984).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, all'art. 5, ottavo comma, in luogo di: « certificato, rilasciato dalla competente Università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali *o* nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza », leggasi: « certificato, rilasciato dalla competente Università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali *e* nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza ».

(1679)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 85 del 26 marzo 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di agente commesso ed un posto di agente tecnico fontaniere.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai concorsi:	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227